



DETERMINAZIONE N. 82/2016

Oggetto: Ottemperanza alla ordinanza TAR Campania n. 1742 del 7 aprile 2016 emessa per il ricorso RG 297/2015 Comune di Piano di Sorrento c/Regione Campania e altri.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA l'ordinanza in oggetto, pervenuta in data 11 aprile 2016 - prot. n. 0012281 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dispone che, ai fini della decisione sul ricorso in oggetto, occorre provvedere ad una verifica tecnica intesa ad accertare la leggibilità o meno dei files trasmessi dal Comune di Piano di Sorrento nei termini descritti nella stessa ordinanza;

PRESO ATTO che nella predetta ordinanza il TAR Campania dispone che all'incombente in questione debba provvedere l'AgID che dovrà nominare un tecnico che curerà l'espletamento della verifica, depositando entro trenta giorni dall'inizio delle operazioni - che dovrà



avvenire entro sette giorni dalla sua designazione – una dettagliata relazione tecnica in proposito;

CONSIDERATO che, come indicato nella ordinanza in oggetto, la designazione del funzionario tecnico incaricato dell'espletamento della verifica deve essere effettuata dal Direttore AgID entro 7 giorni dalla comunicazione, per cui occorre provvedere con urgenza;

PRESO ATTO che, come indicato nella ordinanza in oggetto, possa essere riconosciuto al verificatore, ai sensi dell'art. 66, co. 3, c.p.a., un acconto di € 500,00 oltre accessori di legge da porsi provvisoriamente a carico del Comune ricorrente, fermo restando che il compenso complessivo sarà liquidato in sentenza sulla base di apposita notula tecnica e sarà posto a carico della parte soccombente;

RITENUTO di designare il funzionario tecnico incaricato della verifica in questione nella persona dell'ing. Mario Terranova, dirigente AgID in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali;

DETERMINA

1. Di ottemperare alla ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 1742 del 7 aprile 2016, designando nella persona dell'ing. Mario Terranova il funzionario tecnico che dovrà provvedere all'espletamento della verifica nei modi e nei termini precisati nella stessa ordinanza.
2. Di comunicare con sollecitudine al Tar Campania la designazione del funzionario tecnico incaricato della verifica disposta dallo stesso Tribunale.

Roma, 18 aprile 2016

Antonio Samaritani